



## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BOTTICI, VANIN, LANNUTTI, CASTALDI, GUIDOLIN, GALLICCHIO, DONNO, LEONE, FERRARA, MAIORINO, Marco PELLEGRINI, SAVIANE, PIZZOL, VALLARDI, FREGOLENT, CANDURA, TOFFANIN, CAUSIN, DE POLI e FERRAZZI**

*(V. Stampato n. 1149)*

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)  
del Senato della Repubblica il 3 ottobre 2019*

*(V. Stampato Camera n. 2152)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2020*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 febbraio 2020*

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. La presente legge ha lo scopo di trasferire al patrimonio disponibile del comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato « Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina », individuata dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 29 luglio 1950, rettificato con successivi decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 1952, n. 43 del 21 febbraio 1953 e n. 309 del 22 novembre 1975, nonché dal decreto del Ministro della marina mercantile 10 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1965.

2. All'area di cui al comma 1 del presente articolo, già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del comune di Chioggia, ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 800.000 euro per l'anno 2019 e in 200.000 euro per cia-

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. **Alle minori entrate derivanti** dall'attuazione del presente articolo, **valutate** in 800.000 euro per l'anno **2020** e in 200.000

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

scuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

euro per ciascuno degli anni 2021 e **2022**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2020-2022**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2020**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. **Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

€ 1,00